



Consiglio di Amministrazione	<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
	<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
	<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
	<i>“</i>	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
	<i>Rappresentante Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

Deliberazione n. 829/CDA/3568 del 30.07.2024

OGGETTO: Elezioni consortili 15 dicembre 2024: Individuazione delle fasce di rappresentanza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO

- CHE con deliberazione n. 353 del 04.04.2024 la Giunta regionale del Veneto, a termini dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, ha fissato per domenica 15 dicembre 2024 la data per l'elezione delle Assemblee dei Consorzi di bonifica del Veneto;
- CHE con deliberazione n. 696 del 18.06.2024 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la "Disciplina elettorale tipo per i Consorzi di bonifica", contenuto nell'allegato A di detta delibera;

VISTI

- la "Disciplina elettorale per i consorzi di bonifica" adottata dal Consorzio di Bonifica Delta del Po con deliberazione della propria Assemblea n. 143/A/3549 del 25.06.2024;
- l'art. 5 – Elenco provvisorio degli aventi diritto – comma 1 della "Disciplina elettorale per i consorzi di bonifica" il quale prevede:

1. Il Consorzio di bonifica approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto delibera le fasce di rappresentanza almeno 95 giorni antecedenti la data delle elezioni.

L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto viene depositato presso la segreteria del Consorzio di bonifica, nonché pubblicato sul sito web del Consorzio medesimo con decorrenza di almeno 90 giorni antecedenti la data delle elezioni, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

-il combinato disposto dell'art. 3 – Determinazione del complessivo carico contributivo – comma 1 e dell'art. 1 – Elettorato attivo e passivo – comma 1 della “Disciplina elettorale per i consorzi di bonifica” prevede che *“i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili, nonché i contribuenti di cui all'art. 39 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 12, vengono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi dovuti anche in riferimento a più immobili di proprietà, anche siti in comuni diversi del comprensorio”*

-l'art. 7 - Elettorato attivo e passivo - commi 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 i quali prevedono:

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

2. Ogni consorziato di cui al comma 1 ha diritto da un voto.

3. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario, fatta salva la possibilità della maggioranza degli intestatari di individuare per l'espressione del solo diritto di voto altro votante fra i comproprietari; nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base della dichiarazione di cui al comma 4, sottoscritta dal primo intestatario.

4. Omissis

5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica. Ciascun soggetto delegato non può esercitare più di una delega, pena la nullità delle stesse. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autentica nelle forme di legge.

-l'art. 8 - Fasce di rappresentanza - commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 i quali prevedono:

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuzione complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.

2. Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale di ciascun consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.

3. Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.

5. La contribuzione consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono determinati sulla base di quanto riportato nel catasto consortile aggiornato alla data della convocazione delle elezioni consortili.

PRESO ATTO che gli Uffici consorziali, hanno provveduto a definire le tre fasce di rappresentanza degli aventi diritto al voto secondo il prospetto sotto riportato, tenuto conto che la contribuzione totale è pari ad € 9.289.865,47 ed il numero complessivo degli elettori è 28.856

Fascia	Importo fascia	N. elettori	Contribuzione
I ^a	Inferiore a € 321,94 ottenuto nel modo seguente: $\frac{9.289.865,47}{28.856} = 321,94$	25.776	€ 1.809.205,55
II ^a	Compreso tra € 321,94 e € 2.428,79 ottenuto per differenza dalla I ^a e III ^a fascia	2.535	€ 2.146.575,14
III ^a	Maggiore di € 2.428,79 ottenuto nel modo seguente: $\frac{(9.289.865,47 - 1.809.205,55)}{(28.856 - 25.776)} = € 2.428,79$	545	€ 5.334.084,78
TOTALE		28.856	€ 9.289.865,47

RITENUTO di approvare la presente deliberazione necessaria alla definizione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto, che deve essere adottato entro il termine perentorio del

prossimo 11 settembre e pubblicato entro il successivo 16 settembre nei modi e forme previste dal Regolamento per la disciplina delle elezioni consorziali sopra richiamato;

VISTO l'art.7, comma 3, lettera b), della legge regionale 18 dicembre 1993, n.53;

-A voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

- a) le premesse di cui sopra sono parte integrate e sostanziale del presente deliberato;
- b) di definire le fasce di rappresentanza degli aventi diritto al voto alle elezioni consorziali del 15 dicembre 2024 secondo le norme e modalità in premesse esposte ed esposte nel seguente prospetto:

Fascia	Importo fascia	N. elettori	Contribuenza
I ^a	inferiore a € 321,94	25.776	€ 1.809.205,55
II ^a	compreso tra € 321,94 a € 2.428,79	2.535	€ 2.146.575,14
III ^a	maggiore di € 2.428,79	545	€ 5.334.084,78
	TOTALE	28.856	€ 9.289.865,47

- c) di sottoporre il presente provvedimento al direttore della struttura regionale competente per il controllo preventivo di cui all'art. 7 comma 3, lettera b), della legge regionale 18 dicembre 1993, n.53.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Claudia ZAMPIERI

IL VICE DIRETTORE
F.to Ing. Rodolfo LAURENTI

IL PRESIDENTE
F.to Adriano TUGNOLO